DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N° 25 /DE del 31.03.2011

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E LOGISTICA

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1 - ART. 61 - INTERVENTI SUL

SISTEMA DELLA CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE – SOCIETÀ AUTOLINEE GIALLONARDO S.N.C. CON SEDE

LEGALE BUSSI SUL TIRINO (PE)

IL DIRETTORE REGIONALE

PREMESSO che la Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in Bussi Sul Tirino (PE), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 100.578,500 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

VISTO il capo VI «*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

VISTO il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Autolinee Giallonardo s.n.c. presentato dalla stessa in data 14.12.2010, acquisito al protocollo regionale in data 22.12.2010 con il n. 248818, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

ATTESO

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

EVIDENZIATO che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società Autolinee Giallonardo s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.638,00 che determina una percorrenza annuale di km 92.940,500 con una riduzione percentuale pari al 7,59%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

EVIDENZIATO che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (7,59%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km.

92.940,500 di cui 90.520,650 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Autolinee Giallonardo s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

RITENUTO pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in Bussi sul Tirino (PE);

EVIDENZIATO che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

RITENUTO di autorizzare la Società Autolinee Giallonardo s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

VISTO l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

- **1. DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in in Bussi sul Tirino (PE) così come presentate dalla stessa in data 14.12.2010, acquisito al protocollo regionale in data 22.12.2010 con il n. 248818, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
- **2. DI DARE ATTO CHE** la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
- **3. DI PRENDERE ATTO** CHE il piano presentato dalla società Autolinee Giallonardo s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.638,00 che determina una percorrenza annuale di km. 92.940,500 con una riduzione percentuale pari al 7,59% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda 7,59%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 92.940,500 di cui 90.520,650 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale:
- **4. DI PRENDERE ATTO CHE** la società Autolinee Giallonardo s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
- **5. DI STABILIRE CHE** l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
- **6.** Di **Autorizzare** la società Società Autolinee Giallonardo s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;
- **7.** DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:

- a) alla Società Autolinee Giallonardo s.n.c.;
- **b)** al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
- **c)** al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi consequenti;
- **d)** al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
- **8.** DI PUBBLICARE il presente atto sul BURA.
- **9.** DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

L'ESTENSORE F.to DOTT. Mario LITTERIO IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Avv. Carla MANNETTI